



**COMUNE DI LARI**  
(Provincia di Pisa)

**SERVIZIO TECNICO**

*U.O Ambiente/Manutenzioni/Protezione Civile  
Tel. 0587/687521 - Fax 0587/684517*

**ORDINANZA N.° 7 DEL 28 FEBBRAIO 2008 PROT. N.° 0003548**

**Oggetto: Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza consortile – accesso e transito sulle proprietà private da parte delle macchine operatrici e del personale incaricato.**

**IL SINDACO**

Premesso che gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua presenti nell'ambito del territorio comunale, ricadenti nei bacini consorziali di rispettiva competenza, sono effettuati da parte del Consorzio di Bonifica Val d'Era;

Considerato che, anche al fine di agevolare le operazioni di transito dei mezzi meccanici impegnati nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi della vigente normativa in materia, vigono disposizioni a cui i proprietari frontisti debbono attenersi;

Ritenuto opportuno ricordare a tutta la cittadinanza quali siano tali disposizioni, in modo da consentire un più agevole espletamento delle proprie funzioni da parte degli operatori incaricati dal Consorzio di Bonifica Val d'Era;

Vista la richiesta del Consorzio di Bonifica Valdera del 16.02.2008 prot. 0002825;

Vista la Legge n. 225 del 24.02.1992 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2 del D. Lgs. N. 279 del 12.10.2000;

Visto il R.D 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto la Delibera della Deputazione Amministrativa Consortile n. 150 del 08.07.2004;

Visto l'art. 50 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

**RICORDA**

Che il personale del Consorzio di Bonifica, o da loro incaricato, per esigenze operative, può accedere alla proprietà privata limitrofa ai corsi d'acqua di competenza consortile per effettuare, anche con mezzi meccanici, gli interventi di manutenzione di propria competenza;

Che i proprietari dei terreni che confinano con i corsi d'acqua pubblici sono tenuti al rispetto di tali divieti e/o prescrizioni dettati dalle attuali normative;

Che, fra gli altri, sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del terreno a distanza minore di metri quattro calcolati a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda, ... qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori .... e manufatti attinenti;

Che il rispetto delle norme sopra richiamate garantisce anche una maggiore durabilità delle condizioni ottimali del corso dell'acqua, un idoneo transito alle macchine operatrici preposte agli interventi manutentivi e la possibilità del deposito dei materiali di risulta dei lavori;

Che la violazione alle norme sopra richiamate sono accertate e sanzionate, da parte dei consorzi di bonifica, ai sensi della normativa vigente.

**DISPONE**

Di rendere nota la presente ordinanza mediante affissione all'Albo pretorio, dandone notizia a mezzo dei locali organi di informazione, manifesti, locandine, sito Internet del Comune e forme editoriali che l'Amm/ne Com/le riterrà più consone.

La trasmissione della presente ordinanza al Consorzio di Bonifica Val d'Era che opera sul territorio comunale.

Contro il presente Atto è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla data della notifica, o in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale  
Lari, li 28.02.2008

**Il Sindaco**  
**Ivan MENCACCI**